

(Prov. di Olbia Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 15 del 31/03/2017

OGGETTO: IUC anno 2017 - Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria - IMU

L'anno 2017, addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del sig. Prof. Nieddu Andrea il CONSIGLIO COMUNALE.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia Meloni.

Cognome e Nome	Presenza	Cognone e Nome	Presenza
NIEDDU ANDREA	X	MANCHINU MANUELA	X
TARAS GIANNI	X	CARIA DOMENICA	X
SERRA MIRKO IGOR	X	NIEDDU LUCA	
TIRRIA PAOLA MARIA	X	COSSU ALESSANDRO	X
GAIAS FRANCESCO	X	FRESU SILVIO	
SINI PASQUALE		CALVIA PIETRO	X
FRESU FRANCESCO	X		

Presenti: 10 Assenti: 3

Sono presenti gli Assessore Esterni PORCU MAURIZIO, MAZZA PIERA ANGELA, SINI MARCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: IUC anno 2017 - Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria - IMU

Il Segretario comunale da atto che alle ore 20,35 entra in aula l'assessore esterno Sig.ra Brianda Mara.

L'assessore al bilancio Maurizio Porcu illustra l'argomento comunicando che il punto all'ordine del giorno costituisce adempimento propedeutico al bilancio di previsione, non si registrano scostamenti rispetto allo scorso anno e l'Amministrazione Comunale ha cercato di salvaguardare l'equità verso tutti i cittadini e il rispetto per le esigenze di chi si trova in situazioni di particolare difficoltà economiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 703, art. 1 della L. 147/2013, a seguito dell'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che, ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26, art. 1 della predetta Legge, i comuni potevano mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

che l'art. 1, comma 42, let. b) della L. 232/2016 ha stabilito che anche per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015 possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione TASI già confermata per l'anno 2016.

che la L. 208 del 28/12/2015 (cd Legge di stabilità per l'anno 2016), all'articolo 1, comma 26, prevedeva che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui avessero preveduto aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

che l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016, anche per l'anno 2017, ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe, fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI;

Ritenuto

per quanto sopra, di mantenere invariate le aliquote per l'anno 2017 nella stessa misura già stabilita per l'anno 2016;

Richiamata

la propria deliberazione n. 26 del 29/04/2016 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- a) aliquota IMU abitazione principale nella misura del 4‰ per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota ordinaria IMU nella misura del 7,6‰ per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
- c) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00.

Rilevato

che ai sensi del comma 2, art. 1 del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica in caso di possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del DL 201/2011. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),

Verbale di Consiglio N° 15 del 31/03/2017

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; che ai sensi del predetto art. 13, comma 2, l'IMU non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

che, ai sensi del comma 13, art. 1 della L. 208/2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

che ai sensi dello stesso comma 13 sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

che il comune di Berchidda è ricompreso nell'elenco dei comuni di cui alla sopra citata circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; che ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 208/2015 è ridotta al 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda

Verbale di Consiglio N° 15 del 31/03/2017

un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

che con il comma 53, art. 1 della L. 208/2015 è stato introdotto il comma 6-bis all'art. 13 del DL 201/2011, il quale dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota base stabilita dal comune ai sensi dell'art. 13, comma 6 del dl 201/2011, è ridotta al 75 per cento.

Rilevato

che l'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU per l'anno 2017;

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune a seguito delle modifiche introdotte con il comma 14, lett. e), art. 1 della L. 208/2015 è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Richiamati

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 che, con l' art. 5, comma 11, ha abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha ulteriormente differito il

Verbale di Consiglio N° 15 del 31/03/2017

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017.

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.

18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio

Finanziario.

Visto il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cossu A. e Calvia P.) resi per alzata di

mano

DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2017 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:
 - a) aliquota IMU abitazione principale nella misura del 4‰ per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) aliquota ordinaria IMU nella misura del 7,6‰ per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
 - c) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00.
- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Con successiva votazione, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cossu A. e Calvia P.) resi per alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Prof. Nieddu Andrea Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia Meloni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 07/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Maria Grazia Meloni

ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione:	
[] è divenuta esecutiva il 18.08.2000 n° 267.	ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs
[] è divenuta esecutiva il 18.08.2000 n° 267.	ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. – D.Lgs
Berchidda, li	

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Maria Grazia Meloni

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: IUC anno 2017 - Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria - IMU

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 31/03/2017

Il Responsabile Del Settore Finanziario Rag. Antonio Rossi

Berchidda li 22/03/2017

Il Responsabile del Settore Tecnico (Geom.Salvatore Sircana)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 31/03/2017

Il Responsabile Settore Finanziario Rag. Antonio Rossi